



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
Meridiano Lines S.r.l.**

Decreto Legislativo 231/2001

Indice

Sezione 1 - I lineamenti della normativa 231	3
1.1 Il decreto legislativo 231/2001 e il regime di responsabilità amministrativa degli Enti	3
1.2 I reati presupposto	5
1.3 La realtà dell'impresa di navigazione ed il sistema 231 nell'ambito dell'impresa armatoriale	14
 Sezione 2 - Il Modello 231 della società Meridiano Lines S.r.l.	 17
2.1 Funzione e struttura del Modello	17
2.2 Attività svolte dalla società Meridiano Lines S.r.l.	18
2.3 I Soggetti destinatari del Modello	18
2.4 Principi generali di controllo	18
2.5 Sistema di deleghe e procure per l'attuazione delle decisioni	19
2.6 Gestione delle risorse finanziarie	20
2.7 La valutazione dei rischi, le attività sensibili ed i reati rilevanti per Meridiano Lines S.r.l.	20
2.8 Rapporto tra Codice Etico e Modello di Organizzazione	22
3. Organismo di Vigilanza (OdV): funzioni, requisiti e poteri	22
3.1 Nomina, revoca e recesso dell'Organismo di Vigilanza	24
3.2 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza	25
3.3 Obblighi di informazione e segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	26
4. Flussi Informativi – Introduzione della Disciplina del “Whistleblowing”	27
4.1 Canali di Segnalazione	29
4.2 Segnalazione Anonima	30
4.3 Canali di Segnalazione Esterna	30
4.4 Tutela del Segnalante	31
5. Comunicazione e formazione	31
6. Sistema disciplinare	32
6.1 Provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti (personale di terra e personale di bordo)	33
6.2 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione	34
6.3 Misure nei confronti dei Sindaci	34
6.4 Misure nei confronti di consulenti, partner e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Meridiano Lines S.r.l.	34
7. Aggiornamento, verifica, modifiche e integrazioni del Modello	34

Sezione 1 - I lineamenti della normativa 231

1.1 Il decreto legislativo 231/2001 e il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, e recante il titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a);
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

Il Decreto si applica a tutti gli enti caratterizzati da personalità giuridica, le società, le associazioni (anche prive di personalità giuridica), gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, a titolo esemplificativo, i partiti politici e i sindacati). Quanto al criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità l'ente è responsabile se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e curato il loro aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una *“colpa di organizzazione”*: l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile *“in via amministrativa”* del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di munirsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione del reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione del Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento. Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la "responsabilità amministrativa" dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

Quanto ai criteri oggettivi di attribuzione della responsabilità si tratta di quelli dell'"interesse" e del "vantaggio" per l'Ente.

L'interesse si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente possa essere considerato responsabile, è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa.

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici -soprattutto di carattere patrimoniale- derivanti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo.

Infine, in base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

Occorre rilevare che la responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di paralizzare l'ordinaria attività d'impresa.

Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, la confisca e la pubblicazione della sentenza, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.2 – I reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di determinati reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi.

Il catalogo dei reati-presupposto è stato progressivamente ampliato dal legislatore attraverso numerosi interventi normativi, fino a ricomprendere un insieme articolato di fattispecie riguardanti, tra l'altro, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati informatici, la criminalità organizzata, la corruzione, i reati societari, i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i reati ambientali, i reati tributari, i reati di contrabbando, i reati contro il patrimonio culturale e ulteriori fattispecie previste dalla legislazione speciale.

Ai fini del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il sistema dei reati-presupposto viene di seguito rappresentato per categorie, con particolare riferimento alle fattispecie astrattamente rilevanti per l'attività dell'impresa armatoriale.

Art. 24 D.Lgs. 231/2001 – Delitti connessi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle erogazioni pubbliche

L'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 disciplina i delitti in materia di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Rientrano nella categoria, per quanto rilevante ai fini del presente Modello:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Le attività sensibili possono comprendere, a titolo esemplificativo, la partecipazione a gare e procedure ad evidenza pubblica, la gestione di rapporti contrattuali con amministrazioni pubbliche, la richiesta e gestione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, nonché la predisposizione della relativa documentazione.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni e della documentazione trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni e agli organismi pubblici nazionali ed europei.

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 24-bis disciplina i delitti informatici e le fattispecie connesse al trattamento illecito di dati.

Sono ricompresi, tra gli altri:

- Falsità riguardanti documenti informatici aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e utilizzazione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Estorsione commessa attraverso le modalità previste dalla disposizione di riferimento (art. 629 c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Nell'ambito dell'impresa armatoriale assumono particolare rilevanza i sistemi informatici e telematici utilizzati per la gestione della flotta, delle comunicazioni nave-terra, dei dati relativi alla navigazione, della documentazione di bordo, dei sistemi amministrativi e contabili e dei rapporti con le Autorità nazionali ed estere.

Il Modello deve pertanto essere coordinato con le procedure aziendali in materia di sicurezza informatica, gestione degli accessi, credenziali, protezione dei dati, continuità operativa, gestione degli incidenti informatici e conservazione della documentazione digitale.

Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter disciplina i delitti di criminalità organizzata.

Sono ricompresi:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dalla medesima disposizione;
- Delitti associativi aggravati dalla finalità di commettere i delitti previsti dal Titolo VI-bis del codice penale.

Rilevano, inoltre, le specifiche fattispecie concernenti la fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi ed esplosivi richiamate dalla disposizione.

Nell'ambito dell'attività armatoriale, i presidi di controllo devono tenere conto della particolare esposizione dell'impresa ai rischi connessi alla movimentazione internazionale di merci, all'utilizzo di intermediari e fornitori, alle operazioni portuali e ai rapporti con soggetti operanti in differenti ordinamenti.

Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita e corruzione

L'art. 25 disciplina i delitti contro la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alle fattispecie di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e traffico di influenze illecite, secondo i presupposti e le condizioni stabilite dalla disposizione.

Tra le principali fattispecie rilevano:

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.), nei casi e alle condizioni previste dall'art. 25;
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), nei casi previsti dalla norma;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), nei casi previsti dalla disposizione;
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Le fattispecie assumono particolare rilievo in relazione ai rapporti dell'impresa con Autorità marittime, portuali, doganali, sanitarie, ambientali, amministrazioni di bandiera, organismi di classificazione e altri soggetti pubblici.

Il Modello deve pertanto prevedere specifici presidi relativi alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla corresponsione di compensi e rimborsi, alla gestione degli intermediari e consulenti e alle attività di autorizzazione, certificazione, ispezione e controllo.

Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 – Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento

La categoria comprende i delitti concernenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo e relative condotte (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

Rientrano nella categoria:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 – Reati societari

L'art. 25-ter comprende le principali fattispecie di reato societario previste dal codice civile, tra cui:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

1. Art. 25-terdecies – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Rientra nella disciplina dell'art. 25-ter la fattispecie relativa alle false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, introdotta dal D.Lgs. 19/2023, con la relativa sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione.

Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La categoria comprende i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, tra cui:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere delitti con finalità di terrorismo o eversione (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo o associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata (art. 307 c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.).

Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 25-quater.1 disciplina la responsabilità dell'ente derivante dalla commissione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previste dall'art. 583-bis c.p.

Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

Rientrano nella categoria:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Nell'ambito dell'impresa armatoriale assume particolare rilievo la gestione dei rapporti di lavoro, dei fornitori di personale, degli equipaggi e degli eventuali subappaltatori, con particolare riferimento alla prevenzione di fenomeni di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecita.

Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 – Abusi di mercato

La categoria comprende:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e raccomandazioni di investimento (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

Le fattispecie assumono rilievo principalmente ove l'ente o i soggetti che operano per suo conto siano interessati da strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati rilevanti ai sensi della disciplina applicabile.

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 – Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La categoria comprende:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Per l'impresa armatoriale la materia assume particolare rilevanza, considerata la peculiarità dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi e la presenza di rischi connessi alla navigazione, alle operazioni portuali, alla movimentazione dei carichi, alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature e alle attività svolte dal personale marittimo.

Il sistema di prevenzione deve essere coordinato con la normativa generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con la disciplina speciale applicabile al lavoro marittimo.

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Rientrano nella categoria:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Nell'attività armatoriale particolare attenzione deve essere dedicata ai processi di approvvigionamento, ai rapporti con intermediari e agenti, alla gestione dei flussi finanziari, ai pagamenti internazionali, ai rapporti con controparti estere e alla verifica dell'affidabilità delle controparti contrattuali.

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La categoria comprende le fattispecie previste dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui:

- Messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno mediante reti telematiche;
- Violazioni relative a opere non destinate alla pubblicazione;
- Abusiva duplicazione, distribuzione, vendita o detenzione di programmi per elaboratore;
- Violazioni relative alle banche dati;
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione di opere tutelate dal diritto d'autore;
- Violazioni relative ai supporti e agli obblighi di comunicazione alla SIAE;
- Produzione, vendita, importazione, installazione o utilizzo di apparati destinati alla decodificazione abusiva di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Nell'ambito dell'impresa armatoriale la materia può assumere rilievo in relazione all'utilizzo di software, banche dati, contenuti audiovisivi, sistemi informatici e licenze d'uso.

Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 25-decies comprende il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 377-bis c.p.

Il Modello deve garantire la piena collaborazione con le Autorità giudiziarie e il divieto di porre in essere pressioni, minacce, promesse o altre condotte finalizzate a condizionare le dichiarazioni dei soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nell'ambito di procedimenti giudiziari.

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali

La categoria comprende le fattispecie previste dal codice penale, dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale in materia di rifiuti e dalla normativa relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Tra le principali fattispecie rilevano:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali e altre violazioni della disciplina degli scarichi;
- Gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- Combustione illecita di rifiuti;

- Violazioni degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri e formulari;
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente;
- Falsità relative alla documentazione e alla certificazione dei rifiuti;
- Inquinamento doloso e colposo provocato da navi;
- Abbandono di rifiuti;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Impedimento del controllo;
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive.

Per l'impresa armatoriale assume particolare rilievo la gestione dei rifiuti prodotti a bordo, degli scarichi, delle acque di sentina, delle acque reflue, delle emissioni, delle sostanze pericolose, dei combustibili e dei materiali contaminati, nonché il rispetto della normativa nazionale, europea e internazionale applicabile alla protezione dell'ambiente marino.

Il sistema di controllo deve essere integrato con le procedure ambientali di bordo e di terra e con il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente adottato dall'impresa.

Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Rientrano nella categoria:

- Impiego di lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno nei casi previsti dall'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine previste dall'art. 12 D.Lgs. 286/1998;
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nell'impresa armatoriale i presidi devono riguardare, in particolare, la verifica della regolarità documentale del personale, degli equipaggi e dei soggetti impiegati attraverso agenzie o società terze.

Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia

La categoria comprende il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa previsto dall'art. 604-bis c.p.

Il Modello deve assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione e di tutela della dignità della persona nell'ambiente di lavoro.

Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa

La categoria comprende le fattispecie previste dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, relative alla frode in competizioni sportive e all'esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, nei casi richiamati dall'art. 25-quaterdecies.

Reati transnazionali – Legge 16 marzo 2006, n. 146

Ai fini della responsabilità dell'ente rilevano, quando commessi con modalità transnazionale e ricorrendone i presupposti di legge:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La rilevanza della disciplina transnazionale assume particolare interesse per l'impresa armatoriale in ragione della dimensione internazionale dell'attività e della frequente operatività in più ordinamenti.

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari

L'art. 25-quinquiesdecies disciplina la responsabilità dell'ente in relazione a specifici delitti tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Rientrano, nei casi e alle condizioni previste dalla disposizione:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele, nei casi specificamente previsti dalla disciplina;
- Omessa dichiarazione, nei casi specificamente previsti dalla disciplina;
- Indebita compensazione, nei casi previsti dalla legge.

La disciplina comprende altresì specifiche ipotesi relative alle frodi IVA transfrontaliere, secondo i presupposti quantitativi e oggettivi stabiliti dalla normativa vigente. Il testo dell'art. 25-quinquiesdecies è stato progressivamente modificato a seguito degli interventi legislativi succedutisi nel tempo.

Nell'impresa armatoriale assumono particolare rilievo i processi relativi alla fatturazione, alla contabilizzazione delle operazioni, alla gestione dell'IVA, ai rapporti con fornitori e clienti, alle operazioni internazionali e alla gestione della documentazione fiscale.

Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati di contrabbando

La disciplina riguarda i reati previsti dalla normativa nazionale complementare al codice doganale dell'Unione e dalla normativa in materia di accise e imposte sulla produzione e sui consumi, nei casi previsti dall'art. 25-sexiesdecies.

La categoria assume particolare rilevanza per l'impresa armatoriale in considerazione delle attività di importazione ed esportazione, movimentazione di merci, operazioni doganali, bunkeraggio e gestione di prodotti soggetti ad accisa.

I relativi processi devono essere assistiti da adeguati presidi di controllo sulla classificazione delle merci, sulla documentazione doganale, sulla provenienza e destinazione dei beni, sugli adempimenti fiscali e sulle autorizzazioni richieste.

Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

L'art. 25-septiesdecies disciplina le fattispecie di reato contro il patrimonio culturale introdotte dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.

Tra le principali fattispecie rientrano quelle previste dagli artt. 518-bis e seguenti del codice penale, secondo il rispettivo richiamo contenuto nell'art. 25-septiesdecies.

La disposizione prevede specifiche sanzioni pecuniarie e, in caso di condanna per le fattispecie richiamate, l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La categoria comprende:

Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati di contrabbando

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

La responsabilità dell'ente è aggravata nei casi in cui l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati richiamati dalla disposizione

1.3 – La realtà dell'impresa di navigazione e il sistema 231 nell'ambito dell'impresa armatoriale

L'impresa di navigazione presenta caratteristiche peculiari rispetto alle altre realtà industriali e commerciali e richiede, pertanto, un sistema di prevenzione dei rischi 231 adeguato alla particolare natura dell'attività armatoriale.

L'elemento caratterizzante dell'impresa di navigazione è rappresentato dall'utilizzo della nave, quale bene mobile registrato, soggetto a specifici regimi di immatricolazione, certificazione, controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione di bandiera e delle ulteriori Autorità competenti.

L'impresa armatoriale intrattiene, conseguentemente, una pluralità di rapporti con soggetti pubblici e con Autorità nazionali e straniere, con particolare riferimento alle attività concernenti:

- la sicurezza della navigazione;
- la salvaguardia della vita umana in mare;
- la certificazione e la classificazione della nave;
- la tenuta dei libri e dei documenti di bordo;

- la certificazione e l'abilitazione del personale marittimo;
- la tutela dell'ambiente marino;
- la prevenzione dell'inquinamento;
- la prevenzione degli abbordi in mare;
- i controlli portuali e doganali;
- le ispezioni e le verifiche da parte delle Autorità;
- la gestione delle emergenze;
- la gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose;
- gli adempimenti relativi all'equipaggio e al lavoro marittimo.

I rapporti con le Autorità pubbliche possono essere gestiti sia dagli uffici e dalle strutture di terra sia direttamente dal Comando di bordo.

Tale caratteristica determina una particolare articolazione dei processi decisionali e dei flussi informativi, rendendo necessario che il sistema di controllo interno tenga conto della distribuzione delle responsabilità tra strutture di terra, Comando nave, equipaggio, funzioni tecniche e funzioni amministrative.

Un ulteriore elemento caratterizzante dell'impresa armatoriale è costituito dalla possibilità di operare al di fuori delle acque territoriali nazionali. La nave può infatti svolgere la propria attività in differenti Stati e giurisdizioni, determinando la necessità di interagire con Autorità straniere, port authorities, amministrazioni di bandiera, autorità doganali, sanitarie, ambientali e marittime e altri organismi di controllo.

Ne deriva una particolare esposizione a rischi di natura transnazionale, con conseguente necessità di adottare procedure idonee a garantire la conoscenza e il rispetto della normativa applicabile nei diversi ordinamenti nei quali l'impresa opera.

1.3.1 – Il ruolo del Comandante

Una specifica considerazione deve essere riservata al ruolo del Comandante della nave.

Il Comandante riveste una posizione peculiare nell'organizzazione dell'impresa armatoriale, in ragione delle competenze attribuitegli dal Codice della navigazione e della responsabilità connessa alla conduzione della nave, alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare e alla corretta gestione degli adempimenti di bordo.

Il sistema 231 deve pertanto considerare il Comandante quale figura organizzativa caratterizzata da significativi poteri e responsabilità operative, assicurando un adeguato coordinamento tra:

- poteri attribuiti al Comandante;
- procedure e istruzioni aziendali;
- flussi informativi verso gli uffici di terra;
- sistemi di autorizzazione e controllo;
- obblighi di segnalazione;
- gestione delle emergenze;
- rapporti con le Autorità pubbliche.

Particolare attenzione deve essere riservata alla definizione dei flussi informativi tra il Comando nave e le funzioni aziendali di terra, affinché le informazioni rilevanti ai fini del sistema di controllo interno e del Modello 231 siano tempestivamente trasmesse, registrate e gestite.

1.3.2 – La peculiarità del rapporto di lavoro nautico

La specialità del rapporto di lavoro nautico costituisce un ulteriore elemento da considerare nella costruzione del sistema di prevenzione dei rischi 231.

Il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, rappresentato prevalentemente dalla nave, determina infatti condizioni operative differenti rispetto a quelle proprie dei tradizionali ambienti di lavoro a terra.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'impresa armatoriale deve pertanto considerare il coordinamento tra la disciplina generale applicabile alle attività svolte a terra e la normativa speciale relativa alla tutela della salute e sicurezza del personale marittimo a bordo.

In particolare, il sistema di prevenzione deve essere costruito tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 applicabili alle attività di terra, della normativa speciale in materia di lavoro marittimo e sicurezza a bordo, nonché delle procedure aziendali, dei sistemi di gestione della sicurezza e delle prescrizioni derivanti dalla normativa nazionale, europea e internazionale applicabile.

1.3.3 – Peculiarità delle attività sensibili dell'impresa armatoriale

Alla luce delle caratteristiche sopra evidenziate, l'individuazione delle attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 deve essere effettuata tenendo conto non soltanto dei processi amministrativi e gestionali tipici di qualsiasi impresa, ma anche delle attività peculiari dell'esercizio della nave.

A titolo esemplificativo, assumono particolare rilevanza:

- gestione dei rapporti con le Autorità marittime e portuali;
- gestione dei rapporti con le Autorità di bandiera;
- gestione delle certificazioni e delle ispezioni;
- gestione dei rapporti con gli organismi di classificazione;
- gestione delle attività doganali;
- gestione degli equipaggi e del personale marittimo;
- selezione e gestione delle agenzie marittime e degli intermediari;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- bunkeraggio e gestione dei combustibili;
- gestione dei rifiuti e degli scarichi;
- gestione delle sostanze pericolose;
- manutenzione della nave e degli impianti;
- gestione della sicurezza della navigazione;
- gestione delle emergenze;
- gestione della documentazione di bordo;
- gestione dei sistemi informatici e telematici;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;
- gestione delle operazioni internazionali;
- gestione dei rapporti con clienti e fornitori;

- gestione delle attività portuali;
- gestione delle verifiche e degli audit;
- gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere.

Il Modello 231 deve pertanto essere strutturato secondo un approccio risk-based, individuando per ciascuna attività sensibile i soggetti responsabili, i poteri autorizzativi, i flussi informativi, i controlli preventivi e successivi, i principi di comportamento e i presidi necessari a prevenire la commissione dei reati-presupposto.

In tale prospettiva, il Modello deve costituire parte integrante del più ampio sistema di governance e controllo dell'impresa armatoriale e deve essere coordinato con le procedure aziendali, il sistema di gestione della sicurezza, il sistema di gestione ambientale, le procedure amministrative e finanziarie, le procedure relative alla gestione degli equipaggi e le altre misure organizzative adottate dalla Società.

Sezione 2 - Il Modello 231 della società Meridiano Lines S.r.l.

2.1 Funzione e struttura del Modello

Meridiano Lines S.r.l. ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione ed attuazione del modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 nella convinzione che ciò possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e consapevolezza, rispetto al rischio di incorrere nelle fattispecie di reato di cui al decreto, nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società. La funzione del modello è, infatti, quella di porre in essere un sistema strutturato ed organico di procedure e di correlate attività di controllo finalizzate a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti nel Decreto 231.

Il modello è stato predisposto tenendo presenti le linee guida elaborate da Confindustria e da Confitarma. I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano, inoltre, con quanto espresso nel Codice Etico, pur presentando, il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Il presente Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione della MeridianoLines, si compone di una parte generale e di una parte speciale.

La parte generale è suddivisa in due sezioni, di cui la prima è volta ad illustrare i contenuti e principi del D.Lgs. 231/2001. La sezione seconda è invece dedicata ai contenuti del modello stesso con particolare riguardo ai principi e protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo, alla comunicazione, diffusione, attuazione ed aggiornamento del Modello, al sistema sanzionatorio, alla mappatura dei rischi societari e definizione dei protocolli per la prevenzione dei rischi, alle attività ed assetto organizzativo della Società, al sistema di deleghe e procure vigente, alla gestione delle risorse finanziarie, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione. La parte speciale è dedicata alle attività sensibili individuate in base all'attività di risk assessment svolta in relazione ai reati presupposto (reati previsti dal D.Lgs. 231/01 la cui commissione può condurre alla responsabilità dell'Ente). Detta attività ha condotto alla individuazione delle singole attività a rischio

commissione reato (attività sensibili) riferite alle diverse fattispecie incriminatrici e, conseguentemente, alla definizione dei relativi principi specifici di comportamento e protocolli.

2.2 Attività svolte dalla società Meridiano Lines S.r.l.

Meridiano Lines è società armatoriale che esercita attività di navigazione e di trasporto marittimo alternativamente sulla tratta Reggio Calabria-Messina e Reggio Calabria-Tremestieri. La Società attualmente utilizza e arma, per tale attività, una nave di proprietà di Caronte & Tourist S.p.A. noleggiata a scafo nudo. La Società opera in regime di libero cabotaggio e quindi il servizio viene prestato senza alcuna concessione. La società è tenuta a richiedere semestralmente “la richiesta di attracco privilegiato” alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria; la Capitaneria di Porto di Messina rilascia invece, di volta in volta, l’autorizzazione all’ingresso e all’accosto in banchina; a Tremestieri la società utilizza scivoli del concessionario di turno.

La corporate governance della Società è articolata in:

- Un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri: un Presidente, un Vice Presidente e due Amministratori Delegati;
- due Amministratori Delegati, di cui uno anche Direttore generale munito dei poteri conferiti da specifiche procure, con i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria conferiti dallo Statuto;
- il Collegio Sindacale chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l’Organo di revisione legale dei conti;
- l’Organismo di Vigilanza cui sono attribuite le funzioni previste dal D.Lgs. n. 231/01.

2.3 I Soggetti destinatari del Modello

I principi e i contenuti del presente Modello 231 sono destinati ai componenti degli organi sociali ed a tutti i dipendenti di Meridiano Lines S.r.l., ai fornitori, consulenti, professionisti, clienti, nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. Le precitate persone sono tutte tenute ad uniformarsi ai principi contenuti nel “Modello della Società”, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari.

2.4 Principi generali di controllo

La Società adotta opportuni protocolli e regole di condotta finalizzati a garantire i seguenti principi:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali (ad es. organigrammi, procedure, ordini di servizio, circolari) idonee a fornire chiare ed univoche indicazioni organizzative, modalità procedurali ed operative di svolgimento delle attività nonché di archiviazione e gestione della documentazione e dei dati aziendali rilevanti.
- **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività autorizzative, esecutive e di controllo. A nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati. La segregazione è garantita dall’intervento, all’interno di uno stesso processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi.

- **Tracciabilità dell'operazione:** ogni operazione e transazione, deve essere, per quanto possibile, verificabile, coerente e congrua.

Sulla base dei principi richiamati i successivi protocolli generali hanno la funzione di creare un ambiente operativo il più possibile idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto e permettere la più efficace opera di deterrenza rispetto all'eventuale intenzionalità di commetterli.

La Società intende garantire:

- la definizione di un organigramma debitamente formalizzato da cui emergano con chiarezza e trasparenza le funzioni delegate, i ruoli e le responsabilità;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico i poteri gestionali del delegato ed il soggetto al quale il delegato riferisce gerarchicamente;
- la delega deve prevedere poteri limitati e poteri di spesa conferiti al delegato
- il periodico aggiornamento dell'organigramma e la sua formalizzazione a tutti i livelli aziendali ogni qualvolta ci siano mutamenti sostanziali nell'organizzazione tali da richiederne la diffusione;
- la formale comunicazione a tutto il personale aziendale, sulla base delle deleghe di funzioni e disposizioni organizzative emanate, delle mansioni e delle responsabilità di ciascuna figura apicale;
- la definizione di adeguate procedure operative atte a garantire processi aziendali in linea con le disposizioni del presente Modello.

2.5 Sistema di deleghe e procure per l'attuazione delle decisioni

La Società adotta un sistema di deleghe e procure per l'attuazione delle decisioni tale per cui:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società devono rispondere ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, dell'organigramma, del presente Modello e delle procedure aziendali;
- i poteri di firma (procure) di amministratori, dipendenti o soggetti terzi devono essere coerenti con le responsabilità assegnate;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali e l'organigramma;
- il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa limitati e coerenti con le funzioni conferitegli;
- i poteri di firma e le responsabilità di ciascuno devono essere chiaramente definiti e resi noti all'interno della Società anche in caso di modifiche e/o integrazioni successive;
- ogni operazione aziendale deve risultare autorizzata, coerente, documentata, registrata ed in ogni momento verificabile;
- non vi deve essere, pur nei limiti delle dimensioni e dell'articolazione aziendale, identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere una "attività sensibile" (ovvero tutte quelle attività ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Dlgs. 231/2001), e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie.

Le procure e deleghe attualmente esistenti presso la Società hanno ad oggetto:

- la direzione generale;
- le funzioni di Responsabile del Trattamento Informatico ed Amministratore di Sistema;
- gli Amministratori Delegati con tutti i poteri, in via congiunta, per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con espressa esclusione di quelli riservati per legge o statuto al CdA
- il Comandante d'Armamento dotato dei più ampi poteri e con le più ampie facoltà in relazione alla linea di traghettamento Reggio Calabria-Messina-Reggio Calabria, il quale rappresenta la società presso Capitanerie di Porto del Compartimento marittimo di Reggio Calabria e di Messina, nonché presso qualunque altra Capitaneria di Porto o Ufficio competente e procede
- anche, in forza del mandato ricevuto, a sottoscrivere i contratti di arruolamento per Comandante ed equipaggio riguardanti le motonavi addette a tale servizio. Il tutto con promessa di avere per valido e fermo l'operato dei nominati procuratori, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, e sotto gli obblighi di legge.

2.6 Gestione delle risorse finanziarie

La Società adotta un sistema di gestione delle risorse finanziarie per cui:

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure del sistema di controllo interno;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- l'impiego delle risorse finanziarie è sempre motivato dal soggetto richiedente;
- la Società si avvale, esclusivamente, di intermediari finanziari e bancari autorizzati ai sensi di legge, sottoposti ad una regolamentazione di correttezza e trasparenza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- sono sempre richiesti i preventivi di spesa e sono sempre contrattualizzate nelle forme opportune le forniture di prodotti e servizi e per i servizi professionali e di consulenza. Qualora venga stipulato contratto in forma non scritta sussiste piena tracciabilità del rapporto;
- il sistema informatico garantisca la tracciabilità della singola movimentazione dei flussi finanziari della Società in entrata ed in uscita, l'identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni, per ciascuna delle quali la Società deve archiviare la relativa documentazione a supporto.

2.7 La valutazione dei rischi, le attività sensibili ed i reati rilevanti per Meridiano Lines S.r.l.

Il presente Modello si basa sui risultati di una specifica attività di risk assessment la quale ha consentito di individuare, per ciascun reato presupposto:

- le attività sensibili ossia esposte al rischio di commissione del reato presupposto;
- le principali modalità di realizzazione del reato;
- la valutazione del rischio per ciascuna attività sensibile, sulla base delle valutazioni di probabilità e dell'impatto del rischio reato;
- le funzioni/aree aziendali più esposte al rischio reato;
- i principi specifici di comportamento
- i protocolli da attuare, all'interno dell'azienda, al fine di evitare la commissione dei reati presupposto.

Nel processo di valutazione dei rischi, il concetto a cui fare riferimento è quello di rischio accettabile, valutato in termini di costi aggiuntivi (il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere). Occorre, peraltro, tener presente che, in relazione al decreto 231/01, viene fatto riferimento sia ai reati dolosi che a quelli colposi. Nel primo caso, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione che non può essere aggirato se non fraudolentemente, ossia che la violazione del Modello sia determinata da un aggiramento delle misure in grado di forzarne l'efficacia; nel caso invece di reati colposi (sicurezza e ambiente), nei quali manca la volontà di elusione, la soglia di rischio accettabile si basa su una condotta in violazione del Modello, nonostante l'osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle attività ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (definite "attività sensibili") è il risultato di un'attività di analisi dei processi aziendali. Per ciascuna attività sensibile sono identificati le funzioni coinvolte del singolo processo, le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo già presenti.

Il sistema di controllo interno è dato dall'insieme di procedure e strumenti predisposti dall'organizzazione per assicurare il conseguimento degli obiettivi, l'affidabilità delle informazioni contabili e di bilancio, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia del patrimonio dell'ente.

In linea con tale sistema, l'attività di analisi è indirizzata all'identificazione delle fattispecie di attività sensibili, alla verifica circa l'esistenza e adeguatezza degli standard di controllo e alla definizione di un eventuale sistema di controllo preventivo integrativo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente). Lo scopo della mappatura delle attività e dei processi sensibili è:

- identificare il profilo di rischio delle attività e dei processi operativi c.d. "sensibili" rispetto alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- identificare ogni singola attività sensibile in relazione ai reati, al fine di identificare le aree di attività per le quali definire e prescrivere specifici protocolli.

I reati presupposto ritenuti rilevanti, le attività sensibili, le principali modalità di commissione dei reati, le funzioni coinvolte, la valutazione del rischio e i protocolli da attuare sono individuati nella Parte Speciale del Modello.

Completata la fase di risk assessment, è stato possibile disegnare il Modello della Società e, soprattutto, sviluppare il complesso delle prescrizioni intese a prevenire e contrastare la commissione dei reati

presupposto considerati rilevanti per la Società nonché mettere a punto le successive parti costituenti il Modello. Per prescrizioni si intendono:

- i protocolli generali, intesi a creare un ambiente organizzativo ed aziendale idoneo a prevenire e contrastare i reati presupposto;
- i protocolli specifici, per i quali si rinvia alla Parte Speciale, intesi a prevenire e contrastare, nell'ambito di ciascuna attività sensibile, il rischio di compimento di specifiche fattispecie di reato presupposto rilevante.

In relazione all'evolversi delle sue attività, la Società si impegna a monitorare costantemente la rilevanza di ulteriori reati previsti dal Decreto nonché ad effettuare ulteriori valutazioni di rischio nel caso in cui saranno introdotti dal legislatore ulteriori reati, o comunque, nel caso intervenga qualsivoglia mutamento all'interno della Società, in conseguenza del quale risultino applicabili reati appartenenti alle varie tipologie, non ritenuti, allo stato, applicabili.

2.8 Rapporto tra il Modello Organizzativo e il Codice Etico

Il Codice Etico aziendale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è accessibile a chiunque all'apposito indirizzo internet.

Tale Codice rappresenta l'enunciazione dei valori aziendali, nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Fissa inoltre standard di riferimento e norme di condotta che devono orientare i comportamenti e le attività di coloro che operano nell'ambito della ML, siano essi Amministratori, Sindaci, dipendenti e collaboratori esterni. L'adozione di tali principi etici è rilevante ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 ed è elemento essenziale del sistema di controllo preventivo interno. Il Modello Organizzativo recepisce tali principi e considera il rispetto di leggi e regolamenti vigenti un principio imprescindibile dell'operato della Società.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale. Il Codice di Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

3. Organismo di Vigilanza (OdV): funzioni, requisiti e poteri

Meridiano Lines S.r.l. ha scelto di affidare la funzione di Organismo di Vigilanza ad una struttura monocratica, dotata di autonomi poteri di iniziativa e di controllo idonei a prevenire i reati presupposto, con il compito di vigilare sull'efficacia e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento.

In particolare, ed anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, l'Organismo è chiamato ad assolvere le seguenti funzioni:

-vigilare sull'effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;

-verificare l'adeguatezza del modello, ossia la sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;

-analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;

-curare il necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Tre sono i requisiti fondamentali che l'OdV dovrà possedere per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni allo stesso affidate:

- autonomia ed indipendenza, la prima intesa nel senso che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente; la seconda intesa nel senso l'Organismo di Vigilanza non deve risultare condizionato, a livello economico e personale, o versare in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Questi due requisiti risultano assicurati dalla configurazione dell'OdV come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e con rapporto diretto nei confronti del massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi.

Sempre al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si prevedono, quali cause di ineleggibilità e/o di decadenza dal ruolo di Organismo, la presenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con i vertici societari, nonché l'assenza o la perdita del requisito della onorabilità. Ai fini della più puntuale individuazione del limite relativo al grado di parentela, in assenza di specifica normativa di riferimento, si rimanda al disposto dell' art. 2399 c.c. lettera b), il quale in riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza del collegio sindacale specifica che non possono essere eletti alla carica "il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo".

Costituisce altresì causa di ineleggibilità e/o di decadenza la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati di cui al Decreto nonché la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e/o dai pubblici uffici;

- professionalità: l'OdV deve possedere competenze in attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo al fine di verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati. E' altresì necessario che l'OdV abbia competenze di tipo giuridico e, in particolare, penalistico;
- continuità di azione: per garantire l'efficace e costante attuazione del modello si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello, priva di compiti operativi che possano portarla ad assumere anche decisioni con effetti economico-finanziari.

Occorre, inoltre specificare, quanto segue:

- a) le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatta salva la vigilanza da parte del CdA sull'adeguatezza del suo intervento, dal momento che ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;
- b) l'OdV dovrà avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231;
- c) l'OdV potrà avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni;
- d) l'OdV dovrà segnalare al CdA o al Delegato Amministratore, ove esistente, ai fini degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- e) l'OdV dovrà predisporre, per il CdA, su base annuale, una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse; detta relazione dovrà essere trasmessa, a cura del medesimo OdV anche al Collegio Sindacale.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale l'organo dirigente dovrà porre in approvazione una adeguata dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, al fine di consentire al medesimo il corretto svolgimento dei compiti ad esso affidati.

La calendarizzazione della propria attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV dovranno essere disciplinate, da parte dello stesso, in proprio Regolamento.

Le attività poste in essere dall'Organismo devono essere tracciabili e deve essere conservata la documentazione delle attività svolte.

3.1 Nomina, revoca e recesso dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con atto formale del CdA che lo nomina, identifica il periodo dell'incarico e definisce l'importo del compenso professionale annuo. La nomina quale Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza monocratico, accettando l'incarico, deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'OdV resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non superiore a tre anni. Al termine del periodo, il CdA può nominare nuovamente lo stesso OdV. Alla scadenza del termine, l'Organismo di Vigilanza rimane, comunque, in carica fino alla successiva nomina del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso della carica, l'Organismo di Vigilanza monocratico cessa dal suo incarico per una delle motivazioni di seguito descritte, il CdA provvede alla sua sostituzione con atto formale. Fino alla nuova nomina, l'OdV rimane in carica, salvo il caso di oggettiva incompatibilità o impossibilità.

Al fine di garantire la necessaria indipendenza all'Organismo di Vigilanza, la revoca dell'incarico potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad eventuali interventi di ristrutturazione organizzativa della Società) mediante un apposito atto formale del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto – che potrà anche risultare da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- la mancanza di buona fede nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri organi di controllo della Società.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico la perdita dei requisiti di eleggibilità, la rinuncia, la morte e la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico. Il verificarsi di una causa di decadenza in capo all'OdV è comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dallo stesso OdV.

L'Organismo può, comunque, recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di amministrazione. In caso di recesso, il CdA provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità e decadenza devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali professionisti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

3.2 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Meridiano Lines S.r.l., al fine di espletare la sua attività istituzionale di vigilanza, può ricevere un supporto tecnico specifico da parte di soggetti aventi le caratteristiche professionali idonee

oppure può sostenere spese per eventuali viaggi o trasferte connesse strettamente al proprio incarico. A tal fine, dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso che deve assicurarsi che la suddetta previsione di spesa sia in ogni caso specificatamente individuata nell'ambito del processo di budget della Società.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse della Società che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali, urgenti o anche soltanto non inizialmente previste, con l'obbligo di dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione.

3.3 Obblighi di informazione e segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I responsabili delle attività a rischio reato nonché gli Amministratori Delegati, il Direttore Generale e tutte le altre persone della Società comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione ritenuta utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dagli organi e/o dalle funzioni competenti. Le informazioni riguardano:

- i procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'applicazione di sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- le eventuali disapplicazioni delle procedure aziendali, dei protocolli di controllo e delle regole di condotta con le relative motivazioni;
- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato previste dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per ipotesi di reato previste dal Decreto;
- le relazioni o le indagini interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- qualsiasi altro evento, fatto o circostanza che sia ritenuto rilevante.

Per i sopraindicati flussi informativi valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni, dovranno essere in forma scritta non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- la Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure aziendali;

- è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere;
- tutte le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avvengono tramite posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata, che è comunicata a tutti i destinatari contestualmente alla diffusione del presente Modello;
- l'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti che collaborano nelle attività dell'OdV sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza;
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio cartaceo o informatico presso l'ufficio dello stesso OdV.

Al fine di facilitare il flusso di informazioni e segnalazioni verso l'OdV è prevista la possibilità di inviare le stesse con le seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo odv231@meridianolines.it
- riservato alla esclusiva consultazione da parte dei componenti dell'OdV.

4 Flussi Informativi – Introduzione della disciplina del “Whistleblowing”

I flussi informativi sono funzionali al monitoraggio da parte dell'ODV sull'adeguatezza e efficacia preventiva del MOG, ed assumono particolare rilevanza in chiave di prevenzione dei reati indicati dal DLGS 231/2001.

La meridiano Lines è dunque particolarmente attenta alla tutela degli autori di segnalazioni di eventuali comportamenti a rischio reato.

La società intende garantire e tutelare il proprio personale anche e non solo in seguito alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale le legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante il seguente titolo “ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Con l'entrata in vigore di detta norma (a far data dal 29.12.2017), il lavoratore che nello svolgimento delle proprie mansioni in amministrazioni pubbliche o in un'azienda privata si accorge di una frode, di un rischio o di una situazione di pericolo che possa arrecare un danno e lo segnala, è da oggi più garantito; si prevedono, infatti, il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo.

Il provvedimento in esame ha modificato l'art. 6 del dlgs.n. 231/2001, aggiungendo tre ulteriori commi.

In particolare il presente MOG è adeguato alla previsione del nuovo comma 2 bis dell'art. 6 del Dlgs 231/2001 che dispone che il modello organizzativo deve prevedere:

uno o più canali che consentano a chi opera nell'interesse dell'ente (sia in posizione apicale che subordinata) di presentare violazioni circostanziate di condotte illecite ai sensi del dlgs 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; il divieto di atti discriminatori diretti o indiretti nei confronti del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 2 ter è previsto che l'adozione di eventuali misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni, possa essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Infine, il nuovo comma 2 quater dell'art. 6 del DLgs 231/01, prevede la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante nonché il mutamento di mansioni, o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

E' altresì precisato, come sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'adozione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa aventi effetti diretti e/o indiretti sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono estranee alla segnalazione stessa.

Il D.lgs. n. 24/2023 ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

A far data dal 17.12.2023 i datori di lavoro che impiegano in media almeno 50 dipendenti o che hanno adottato in Azienda un "Modello 231" (in tale seconda ipotesi, quindi, sono incluse le Società con meno di 50 di dipendenti) dovranno adeguarsi alle regole del D.Lgs.24/2023 sul Whistleblowing dotando la propria organizzazione di specifici sistemi che consentano ai lavoratori di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o della UE di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Meridiano, pertanto, ha adottato il documento "Policy di Gestione delle segnalazioni a tutela del Whistleblower" nel quale sono indicati i canali di segnalazione scritta e orale adottati dalla società e che potranno essere utilizzati anche ai fini delle segnalazioni di condotte relative a presunte violazioni dei reati presupposto ai sensi del presente Modello e/o del codice Etico.

Le segnalazioni delle violazioni saranno gestite da un Comitato Segnalazioni nominato dall'organo amministrativo che è l'Organismo collegiale responsabile del processo di gestione delle segnalazioni.

Il comitato nominato dalla Società è composto dal Presidente del Collegio Sindacale, dall'Organismo di Vigilanza di Meridiano Lines ex d.lgs. 231/01 e da una funzione interna della Società.

Il C.S. è responsabile:

- ◆ del monitoraggio dello stato di avanzamento e della gestione delle segnalazioni;
- ◆ del costante aggiornamento delle informazioni all'interno dei siti informativi.

La violazione dei reati presupposto sarà gestita dall'ODV attraverso i canali di segnalazione di cui al successivo punto

4.1 Canali Di Segnalazione

Il canale di segnalazione interna adottato dalla Meridiano consente le segnalazioni sia in forma scritta che orale, anche in modalità anonima.

a) Segnalazione in forma scritta potrà avvenire con le seguenti modalità:

a.1 Segnalazione cartacea (a mezzo raccomandata a/r o a mezzo deposito in appositi contenitori ermetici posti presso gli uffici amministrativi di Reggio Calabria Via Tommaso Gulli n. 1 e presso gli Uffici Biglietteria -Piazzale Porto -Reggio Calabria)

Al fine di garantire la riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RGS"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Tale sistema consentirà di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione

a.2 Segnalazione a mezzo e-mail:

La segnalazione potrà avvenire anche a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato odv231@meridianolines.it o gestionesegnalazioni@meridianolines.it.

Le credenziali di accesso al predetto indirizzo di posta elettronica saranno note esclusivamente al Responsabile della gestione delle segnalazioni individuato nell'ODV.

L'amministratore del Sistema di posta elettronica della Società potrà accedere alla casella di riferimento solo in caso di necessità tecniche e, in ogni caso, previa richiesta ed autorizzazione scritta del Comitato Segnalazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione dovrà contenere le seguenti informazioni.

1. Se l'azione od omissione commessa o tentata sia penalmente rilevante e/o poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare e/o suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società o ad altro ente pubblico e/o privato; suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine della società etc.;
2. Descrizione del fatto (CONDOTTA ED EVENTO);
3. Autore/i del fatto;

4. Indicazione di altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
5. Eventuali allegati a sostegno della segnalazione

Al fine di facilitare la redazione del documento ad opera del segnalante la società ha predisposto un modello che potrà essere seguito con le principali informazioni utili allegato al documento di Policy, che potrà essere reperito sul sito della società o presso gli uffici biglietteria e gli uffici amministrativi.

b) Segnalazioni in forma orale

La segnalazione in forma orale potrà avvenire, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Le segnalazioni rilasciate mediante incontro in presenza, previo consenso della persona Segnalante, possono essere documentate a cura dell'ODV mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Inoltre, a prescindere dalle modalità (orale o scritta) con cui è effettuata la segnalazione, ove il Segnalante abbia indicato il proprio riferimento, entro 7 giorni dalla ricezione è inviato un avviso del ricevimento della segnalazione.

4.2 Segnalazione Anonima

Meridiano Lines, in conformità alla normativa applicabile, garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima. Queste possono essere prese in carico e gestite qualora adeguatamente circostanziate e di contenuto sufficientemente dettagliato da renderle verificabili.

Pertanto, stante anche l'ampia tutela prevista dalla legge a favore del Segnalante, la Società incoraggia e promuove le segnalazioni identificative poiché più efficaci.

4.3 Canali Di Segnalazione Esterna

Si segnala che come previsto dal d.lgs. 24/2023, l'ANAC ha attivato un canale di segnalazione cd. esterno che garantisce la riservatezza della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa comunicazione.

I soggetti del settore privato possono effettuare una segnalazione, utilizzando il suddetto canale esterno, ove ricorra una delle seguenti condizioni tassative:

- ♦ il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna, attraverso gli strumenti di cui ai precedenti paragrafi, senza tuttavia che questa abbia avuto seguito;
- ♦ il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, effettuando una segnalazione interna, questa non avrebbe efficace seguito oppure che questa possa comportare il rischio di ritorsioni;

- ♦ il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.4 Tutela Del Segnalante

Meridiano Lines garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante (ove comunicata) e la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni in ogni fase del processo di gestione della segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge.

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata, nessuna forma di ritorsione vessazione, o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tale protezione è garantita anche quando la segnalazione, seppur infondata, sia stata effettuata in buona fede e con ragionevolezza.

5. Comunicazione e formazione

L'Organismo di Vigilanza di Meridiano Lines S.r.l. ha il compito di monitorare le iniziative per la comunicazione e la formazione delle risorse umane.

La Società deve garantire la formazione del proprio personale, sia di bordo che di terra. Occorre differenziare tra la formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, la formazione rivolta ai dipendenti ed apicali che operino nelle specifiche aree a rischio. Per ciò che concerne il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza e la specificità dei destinatari viene fatto espresso rinvio al Piano di Formazione annuale della Società proposto dagli Amministratori Delegati all'OdV che ne verifica la qualità dei contenuti. Si specifica che la frequenza ai corsi di cui trattasi è obbligatoria ed è compito degli Amministratori delegati riferire all'OdV circa i risultati, in termini di adesione dei corsi stessi.

Per garantire un'adeguata ed efficace applicazione delle previsioni contenute nel Modello Organizzativo Meridiano Lines S.r.l. si impegna a dar corso a tutte le iniziative necessarie per comunicare l'adozione del modello stesso. Ciò avviene mediante comunicazione aziendale diffusa a tutte le persone della Società sia di terra che di bordo. Una copia del Modello deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti, così come una copia deve essere affissa a bordo delle navi. La comunicazione circa l'adozione del Modello da parte della Società avviene anche nei confronti dei soggetti terzi che intrattengono rapporti contrattuali con la Società medesima (clienti, fornitori, professionisti, consulenti...).

Per ciò che riguarda la comunicazione occorre distinguere tra i diversi soggetti destinatari dei contenuti del Modello 231:

a. Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello 231 viene comunicato formalmente dal Consiglio di Amministrazione a ciascun componente degli organi sociali (fatta eccezione per il CDA il quale, avendo proceduto all'approvazione del Modello, ne conosce il contenuto), i quali sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed adesione ai principi e ai contenuti del Modello stesso.

La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

b. Comunicazione al Direttore Generale ed agli altri soggetti apicali

Il Modello 231 è comunicato formalmente dal Consiglio di Amministrazione ai soggetti apicali, a cura del CdA.

c. Comunicazione per gli altri dipendenti

Il Modello 231 viene comunicato, con specifica informativa munita di attestazione di ricezione, a ciascun dipendente, sia di terra che di bordo, rendendo noto che tutti sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione. L'attestazione di ricezione verrà conservata dall'Organismo di Vigilanza.

d. Comunicazione ai nuovi assunti

Ai nuovi assunti verrà consegnata copia del Codice Etico e copia della specifica informativa, munita di attestazione di ricezione, relativa al Modello. Inoltre nel contratto di assunzione verrà inserita una clausola contenente l'obbligo alla conoscenza ed al rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico adottati da Meridiano Lines. La copia del contratto di assunzione sottoscritta dal dipendente costituirà attestazione della integrale conoscenza dei documenti unitamente all'impegno ad osservare le prescrizioni.

e. Comunicazione a terzi

I principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali di qualunque tipo (es: clienti, fornitori, consulenti, tirocinanti, partners). L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola (cd. clausola 231) del relativo contratto ed è oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente. A tale proposito viene apposta, a tutti i contratti, apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui il terzo si renda responsabile di violazione al Modello 231 adottato da Meridiano Lines.

6. Sistema disciplinare

Il presente Modello prevede, quale aspetto essenziale per la sua effettività, un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al decreto 231 e delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari, ai quali saranno applicate le garanzie procedurali previste dal codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori (legge 300/70), dalle specifiche disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riferibile a Meridiano Lines S.r.l. ivi compresa la normativa di riferimento per il personale marittimo. L'applicazione delle sanzioni disciplinari conseguenti è indipendente e prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale dal momento che le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti, nonché al CdA, la notizia di violazione del Modello 231 e monitora, di concerto con gli organi apicali, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

6.1 Provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti (personale di terra e personale di bordo)

A ogni notizia di violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, è dato impulso, da parte del Responsabile dell'Ufficio Personale, alla procedura di accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere da dipendenti Meridiano Lines S.r.l.:

- nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello 231 o del Codice Etico, è individuata e irrogata dagli Amministratori Delegati, nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal contratto come applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto: dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari; del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare; della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231 del 2001 – a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare, nonché del CCNL. Potranno, dunque, essere irrogate le seguenti sanzioni.

Sanzioni applicabili al personale di terra:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa non superiore all'importo di quattro ore di stipendio
- sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni
- licenziamento per giusta causa
- licenziamento per giustificato motivo

Le sanzioni disciplinari applicabili al personale di bordo, ed in particolare ai Comandanti e Direttori di macchina sono le seguenti:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa fino a 4 ore di retribuzione
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni
- licenziamento con preavviso o senza preavviso.

Le sanzioni applicabili al personale di bordo, ed in particolare agli equipaggi, sono le seguenti:

- a. rimprovero scritto
- b. multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 65
- c. sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
- d. sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi
- e. risoluzione del contratto di arruolamento

Gli Amministratori Delegati comunicano all' OdV l'avvenuta irrogazione di tali sanzioni, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni.

Nella previsione della irrogazione delle sanzioni disciplinari sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto.

6.2 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale e al CdA, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la sospensione temporanea, la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione del soggetto autore dell'illecito. In caso di procedimento penale che veda uno o entrambi gli Amministratori Delegati, indagati o imputati del reato presupposto, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, la nomina del legale che assumi la rappresentanza dell'Ente verrà effettuata dal Presidente della Società

6.3 Misure nei confronti dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza comunica, al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni, quali la diffida al rispetto delle previsioni del Modello e l'eventuale sostituzione nei casi di ritenuta notevole gravità.

6.4 Misure nei confronti di consulenti, partner e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Meridiano Lines S.r.l.

L'Organismo di Vigilanza comunica agli Amministratori Delegati della Società la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più consulenti, uno o più partner, uno o più soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società. Gli Amministratori Delegati provvederanno ad agire come contrattualmente previsto dalla cosiddetta clausola 231 (clausola risolutiva espressa).

7. Aggiornamento, verifica, modifiche e integrazioni del Modello

Il Modello è un atto di emanazione dei vertici aziendali e pertanto le successive modifiche, aggiornamenti, integrazioni sostanziali e non sostanziali sono portate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito di indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

Data e Luogo	Rev.	Descrizione	Revisione di Pagine e/o Paragrafo
RC 26/09/2017	0	Approvazione	
RC 23/04/2019	1	Modifica e Integrazione	1.2 - 3.4
RC. 20/12/2019	2	Modifica e Integrazione	34-35-37-40-41-43-44-45-46-47-48-50-54-64

RC 18/12/2020	3	Modifica e integrazione	13-14-70-71-72-73-74-75
RC 28/12/ 2021	4	Integrazione	48
RC 28/02/2023	5	Integrazione	49
RC 28/12/2023	6	Integrazione	6-7-9-11-12-13-27-28-29-30-33
RC 30/12/2024	7	Modifica/integrazione	7-8-12-15-67
RC 30/12/2025	8	Modifica/integrazione	6 e ss 15 e ss